

A)



Regolamento Comunale per scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 29.12.2022

Capo I

Disposizioni Generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento Comunale ha per oggetto la disciplina della procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche in recapiti diversi dalla pubblica fognatura (suolo e acque superficiali).
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento fa riferimento alla seguente normativa:
 - Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977;
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (Norme in materia ambientale, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308) e successive modificazioni e integrazioni – Capo III Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi.
 - Legge Regionale Toscana n° 20 del 31 maggio 2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni e integrazioni;
 - DPGR dell'8 settembre 2008 n° 46R (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono per:
 - a) **Abitante equivalente (A.E.):** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno il giorno; o una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno (COD) od un volume di scarico di 200 litri per A.E. per giorno, facendo riferimento al valore più alto. Qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definite dal Regolamento regionale 46/R e/o dalla legge regionale 20/2006 (quali BOD, COD, consumi idrici come sopra dettagliate), per i soli insediamenti, è possibile determinare il carico in AE sulla base delle dimensioni volumetriche dell'insediamento e sul suo numero dei vani, e la loro destinazione, valutati sulla base dei criteri tecnici utilizzati per la progettazione degli stessi e dettati dalla buona norma tecnica dell'edilizia residenziale;
 - b) **Acque reflue domestiche:** le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - c) **Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7, lettera a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e quelle individuate con provvedimento regionale ai sensi della lettera e) dello stesso art. 101, comma 7, del D.lgs 152/06 di cui al capo 1 dell'allegato 2 del Regolamento Regionale 46/R del 8 settembre 2008;
 - d) **Trattamenti appropriati:** il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici ricettori ai relativi obiettivi di qualità, ovvero sia conforme alle disposizioni ed ai sistemi individuati dal Regolamento Regionale 46/R/2008;
 - e) **Zona servita da pubblica fognatura e obbligo di allaccio:** è la zona individuata secondo quanto descritto nell'art. 49 del Regolamento del servizio idrico integrato, del Gestore del servizio idrico;

- f) **insediamento:** complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale da cui possono derivare acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
- g) **corpi ricettori:** al fine del presente Regolamento, si considerano corpi ricettori finali:
 - Il suolo;
 - i corpi idrici superficiali come definiti all'art.53 del Regolamento regionale, ivi compresi i corpi idrici non significativi (es. fossi campestri, scoline).

Articolo 4 – Scarichi in zona servita da fognatura

1. Gli insediamenti, a qualsiasi uso destinati, ubicati o da realizzarsi in zona provvista di rete fognaria nera pubblica, devono essere obbligatoriamente allacciati alla medesima secondo le modalità definite nell'art.49 del Regolamento del servizio idrico integrato, del Gestore del servizio idrico;

Articolo 5 – Criteri di calcolo degli Abitanti Equivalenti

1. **I sistemi di depurazione delle acque reflue devono essere dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti (AE) serviti.**

Ai fini del dimensionamento del sistema di smaltimento, il numero di abitanti equivalenti (AE) per gli scarichi domestici e per le tipologie di scarichi assimilabili, sotto indicate possono essere calcolati secondo i seguenti criteri alternativi tra loro:

- a) si considera una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno il giorno per abitante;
- b) in alternativa, si considera una richiesta chimica di ossigeno (COD) di 130 gr il giorno per abitante oppure un volume di 200 litri per abitante il giorno e si fa riferimento al valore più alto fra i due;
- c) gli abitanti equivalenti, in assenza di stime attendibili dei precedenti valori, sono determinati convenzionalmente (Linee Guida Arpat Dipartimento di Firenze) come di seguito riportato:
 - un AE ogni 35 mq di superficie utile, come definita dagli strumenti urbanistici comunali, negli edifici di civile abitazione;
 - un AE ogni due posti letto, in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
 - un AE ogni cinque posti mensa, in ristoranti e trattorie;
 - un AE ogni due posti letto, in attrezzature ospedaliere;
 - un AE ogni cinque addetti, in edifici destinati a uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori;
 - un AE ogni cinque posti alunno, in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
 - quattro AE ogni WC installato, per musei, teatri, impianti sportivi, e in genere per tutti gli edifici adibiti a uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Articolo 6 – Acque Meteoriche

1. Non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici ed assimilati le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazzi, resedi, strade ecc. le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo (fosse campestri, canalizzazioni acque bianche, ecc.).
Si dovrà prediligere, a tale riguardo, il ricorso a sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque pluviali, ai fini del risparmio della risorsa idrica (in conformità al Regolamento urbanistico).

Articolo 7 – Autorizzazione allo scarico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del Decreto 152/2006.

La domanda comprensiva della documentazione allegata, di cui all'art. 16, dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune, in formato cartaceo o digitale tramite Pec.

La richiesta per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche da

insediamenti ad uso residenziale o comunque non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con D.P.R. 59/2013, dovrà essere presentata su modello reso disponibile sul sito internet del Comune di Monteriggioni e dovrà essere compilato in ogni sua parte, completo della documentazione tecnica indicata nella modulistica stessa;

2. Gli uffici provvederanno all'istruttoria dell'istanza secondo quanto previsto dal successivo art. 9 del presente regolamento;
3. L'autorizzazione allo scarico di attività con acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche dovrà essere presentata con il modello regionale per la richiesta autorizzazione unica ambientale (AUA) secondo D.P.R. n° 59 del 13/03/2013 da inviare al SUAP;
4. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità o complessi immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari. Nel caso di complessi immobiliari deve essere garantito, tramite singoli pozzetti di ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singolo complesso;
5. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono obbligati in solido all'uso dello stesso.
6. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:
 - a) per imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - b) per i privati, al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso ovvero all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio.
7. Tutti i soggetti che effettuano uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate fuori dalla pubblica fognatura, sono tenuti a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.
8. E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate. Tale comunicazione deve essere fatta congiuntamente dal vecchio e dal nuovo titolare entro 30 giorni dal subentro. A seguito della comunicazione scritta di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà con proprio atto alla variazione di titolarità dell'autorizzazione.
9. I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico ed a rispettarne le prescrizioni. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornirne loro copia.

Articolo 8 – Oneri di autorizzazione

1. Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, i richiedenti sono tenuti a versare all'Amministrazione Comunale la somma di € 70,00 quali diritti di segreteria;
2. Ove sia necessario richiedere parere ARPAT per scarichi con potenzialità superiori a 100 A.E., il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria come da tariffario ARPAT.

Articolo 9 – Istruttoria

1. L'istruttoria è finalizzata ad accertare che la richiesta di autorizzazione allo scarico sia completa di tutti gli elementi richiesti ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo ed esista corrispondenza tra quanto dichiarato e riscontrabile nella documentazione presentata e la normativa vigente in materia.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, compresi i controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate ed il rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo.

Articolo 10 – Rilascio del provvedimento autorizzativo

1. Il provvedimento autorizzativo avviene con il rilascio di specifica Autorizzazione allo scarico al soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione potrà contenere prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia effettuato in conformità

alle disposizioni di Legge e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

Si precisa che l'atto autorizzativo è riferito alla compatibilità del programmato scarico con la normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.Lgs. 152/06, ed esula dalle altre autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione (urbanistiche, vincolo idrogeologico, parere Regione Toscana per le aree ZSC ex SIC ecc.) che dovranno essere richieste precedentemente ed adeguatamente citate nella richiesta di autorizzazione allo scarico.

Nel caso di scarico recapitante in corso d'acqua naturale o canale artificiale, od in fosse poste a lato di strade pubbliche, il titolare dello scarico, prima dell'attivazione dello scarico, dovrà provvedere ad ottenere l'autorizzazione dell' Ente titolare del corpo idrico o della strada.

Articolo 11 - Variazioni

1. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione e ne derivi una modifica agli impianti di depurazione esistenti e/o uno scarico con caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle autorizzate o a variazione degli AE, deve essere inoltrata nuova istanza di autorizzazione allo scarico.

Capo II

Disciplina per gli impianti esistenti

Articolo 12 – Autorizzazione scarichi domestici ed assimilati esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente sono automaticamente rinnovate alla scadenza qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico o il numero degli AE non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate;

Art. 13 – Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione allo scarico, in bollo di legge, deve contenere, oltre a quanto previsto per i nuovi scarichi dall'articolo 15, una dichiarazione di asseveramento, firmata da un tecnico abilitato, che l'impianto è conforme alle prescrizioni del regolamento regionale.
2. Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, gli elaborati grafici e la relazione tecnica firmati da tecnico abilitato, con gli stessi contenuti richiesti per l'autorizzazione a nuovi scarichi di cui all'articolo 15, ad eccezione della eventuale relazione idrogeologica che deve indicare nello specifico che l'impianto così come realizzato non crea e non ha creato in passato inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari né danneggiamenti della falda acquifera.

Articolo 14 – Edifici che non producono scarichi

1. Gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono vuoti e permanentemente disabitati ovvero che risultano inagibili o che possono essere dichiarati tali, non producono scarichi e dunque non sono obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico.
2. Gli aventi titolo alla richiesta di autorizzazione allo scarico per i fabbricati di cui al precedente comma devono richiedere l'autorizzazione allo scarico prima di iniziare a produrre scarichi originati da detti fabbricati ovvero prima di renderli abitabili.

Capo III

Disciplina per i nuovi impianti

Articolo 15 – Nuovi Impianti

1. I nuovi insediamenti ed i fabbricati o i complessi immobiliari oggetto di sostanziali ristrutturazioni o di cambio di destinazione che non siano in obbligo di allaccio alla rete fognaria devono presentare richiesta di Autorizzazione allo scarico;
2. Gli impianti di trattamento di acque reflue domestiche o assimilate sono da ritenersi adeguati se conformi alle vigenti disposizioni regionali e a quanto previsto nel presente regolamento;
3. Non è ammesso, in aree ricadenti in superfici classificate dagli strumenti urbanistici vigenti in G4 (*pericolosità geomorfologica molto elevata*);
4. Nelle aree contraddistinte da elevata vulnerabilità della falda sarà necessario uno studio idrogeologico di dettaglio al fine di individuare la soluzione tecnica più adeguata e comunque favorendo un trattamento secondario delle acque di tipo biologico.

Art. 16 – Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione di nuovo scarico deve essere presentata contestualmente o successivamente alla pratica edilizia inerente la realizzazione dell'impianto di trattamento e smaltimento di acque reflue a cui si riferisce;
2. In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti;
3. La domanda deve essere presentata in bollo di legge;
4. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento degli oneri a titolo di spese di istruttoria di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
5. Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso riferimento alla pratica edilizia connessa, i richiedenti devono indicare:
 - a) i propri dati anagrafici e di residenza;
 - b) il corpo ricettore dello scarico;
 - c) l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
 - d) le eventuali particelle catastali di altrui proprietà interessate dallo scarico o dall'impianto di trattamento;
 - e) la potenzialità dell'impianto, espressa in abitanti equivalenti;
6. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) elaborati grafici firmati da tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella pratica edilizia connessa;
 - b) una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato;
 - c) quietanza di versamento del deposito di cui all'art 8 del presente regolamento;
 - d) Nel caso in cui venga realizzato un sistema di smaltimento nel suolo (trincea drenante, subirrigazione) dovrà essere allegata una opportuna relazione geologica ed idrogeologia a firma di un tecnico abilitato;
7. Gli elaborati grafici devono contenere almeno:
 - a) una planimetria della zona in scala non superiore a 1:2000 con evidenziato l'edificio interessato;
 - b) una planimetria di massima dell'edificio in scala 1:100, 1:200 o 1:500, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento ed una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo ricettore, con esatta indicazione del punto di scarico. Inoltre:
8. La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di trattamento dei reflui, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi e per sub-irrigazione e fitodepurazione gli spaccati costruttivi, ciascuna richiesta dovrà obbligatoriamente essere

corredata da un programma di manutenzione dell'impianto; deve inoltre fornire una descrizione del corpo recettore, e del percorso che i reflui effettuano prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui;

L'indicazione della presenza di pozzi entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dall'eventuale sistema di sub-irrigazione e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate, le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto stabilito nell'allegato 2 al regolamento regionale.

Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento reflui che prevede la sub-irrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque a scopo sia domestico che irriguo nel raggio di 200 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, nonché in caso di scarico in corpi idrici non significativi, è necessario allegare anche una relazione idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, in cui si indichino le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso e si evidenzino le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche.

Articolo 17 – Trattamenti appropriati

1. Lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali interne è consentito tramite idonei trattamenti come descritti nell'allegato 3 capo 1 del Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 20 del 31/05/2006, DPGR 46/R 2008;
2. Tali trattamenti sono applicati per lo scarico in corpo idrico superficiale, così come definito nell'art. 53 del Regolamento Regionale 46/R/2008 e s.m.i;
3. Il titolare dello scarico garantisce per i trattamenti appropriati adottati il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
4. Lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo sino a 100 abitanti equivalenti è consentito tramite i idonei trattamenti come descritti nell' Allegato n. 2 capo 2 del Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 20 del 31/05/2006, DPGR 46/R 2008;
5. Le acque grigie/saponose e le acque nere devono essere mantenute separate dalla loro origine fino al trattamento primario cui sono obbligatoriamente soggette, a valle dello stesso possono riunirsi in un apposito pozzetto prima di essere convogliate al trattamento secondario;
6. Ogni impianto dovrà prevedere: un trattamento "primario": degrassatore, vasca settica o Imhoff e successivo trattamento "secondario": fitodepurazione, depuratore, subirrigazione, con opportuni dimensionamenti delle condotte sulla base delle caratteristiche dei terreni e degli abitanti equivalenti;
7. Lo smaltimento avviene mediante degrassatore, chiarificazione in vasca settica bicamerale o tricamerale, o di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante subirrigazione o per percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili). In quest'ultimo impianto di ossidazione lo sbocco è immesso in un idoneo recettore (rivolo, impluvio, fosso interpoderale, ecc.);
8. Su specifica richiesta del titolare possono essere ritenuti, caso per caso, idonei anche trattamenti diversi dalle tipologie impiantistiche precedentemente descritte per lo scarico sul suolo, a parità del livello di tutela ambientale ed igienico sanitaria. Il trattamento equivalente di chiarificazione può essere conseguito, a titolo esemplificativo, o integrato anche tramite filtri percolatori anaerobici e aerobici, integrati eventualmente con filtri a sabbia ed altre soluzioni impiantistiche equivalenti (quest'ultimi necessariamente presenti per poter scaricare su corpi idrici superficiali – tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006);
9. Le acque reflue devono essere esclusivamente quelle provenienti dall'interno degli edifici o abitazioni, con esclusione di immissione di acque meteoriche.

Articolo 18 – Pozzi Neri- Disperdenti o assorbenti

1. Per quanto previsto dalle linee guida ARPAT, nei nuovi insediamenti, è vietata l'adozione dei pozzi neri, disperdenti o assorbenti per lo smaltimento degli scarichi domestici.

Capo IV Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19 – Allegati

1. Si allegano al presente regolamento:

- allegato 1: modello di richiesta di autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche e assimilate;
- allegato 2 - trattamenti appropriati per le acque superficiali (Tabella 2 del Regolamento di attuazione della l.r.t. n. 20 del 31/05/2006, Dpgr 46/r 2008 e s.m.i.);
- allegato 3 - disposizioni per lo scarico sul suolo di acque reflue domestiche da impianti con carico minore od uguale a 100 ae (di cui al regolamento di attuazione della l.r.t. n. 20 del 31/05/2006, dpgr 46/r 2008 e s.m.i.).

Articolo 20– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la Deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.
2. Per le Autorizzazioni riconducibili ad attività commerciali l'istruttoria dell'autorizzazione avverrà come AUA (*Autorizzazione Unica Ambientale*) e il rilascio avviene mediante gli Uffici regionali competenti, tramite i sistemi informatici previsti (STAR).
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore ed i cui procedimenti risultino ancora pendenti.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, trovano piena applicazione quanto altro previsto nel D.lgs 152/2006, L.R. 20/2006, Regolamento Regionale 46/R/2008 e s.m.i. e nelle altre disposizioni normative vigenti.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti Regolamenti comunali e le altre disposizioni in materia.